



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 166 del 26 Aprile 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 Aprile 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

- a) **Deferimento n. 691/pfi21-22/PM/VDB a carico del tesserato Gianclaudio Semeraro, della società ASD BS Soccer Team Fasano e della società ASD Soccer Dream Palma C.**

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 23.3.2023 (Prot. 22548/691 pfi 21-22/pm/VDB) nei confronti dei su indicati soggetti deferiti, per rispondere:

il sig. Gianclaudio Semeraro

all'epoca dei fatti Presidente, dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Soccer Dream Fasano, della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. - nonché degli artt. 25 co. 3 e 28 co. 1 del Regolamento del settore per l'attività giovanile e scolastica, per aver omesso di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione Federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Givova Soccer Esperience", con riferimento alle categorie under 17, esordienti 2° anno 2009 A11, pulcini 2° anno 2011 A7, pulcini 1° anno 2012 A7, piccoli amici anno 2015 A7;

la società ASD BS Soccer Team Fasano

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianclaudio Semeraro, così come descritti nel capo di incolpazione;

la società ASD Soccer Dream Palma C

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Aniello Nusco, così come descritti nel capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini.

PREMESSA IN FATTO

Con atto di deferimento del 23 marzo 2023 la Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. ha promosso il presente procedimento disciplinare ai danni del sig. Gianclaudio Semeraro, della società ASD BS Soccer Team Fasano e della società ASD Soccer Dream Palma C, in relazione ai capi di incolpazione loro ascritti, sopra riportati.

A seguito della notifica dell'originaria comunicazione di conclusione delle indagini, gli odierni incolpati avevano concordato nel 2022 la definizione della propria posizione, ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.: sul C.U. della F.I.G.C. n. 152/AA del 28/11/2022 è stato pubblicato l'accordo raggiunto con il tesserato e le società testé indicate.

La Procura Federale rimarca che, con C.U. della F.I.G.C. n. 255/AA del 23/2/2023, è stato dato atto della mancata ottemperanza agli accordi – ai sensi dell'art. 126 co. 6 C.G.S. – con conseguente risoluzione degli stessi, per non aver provveduto al pagamento delle ammende previste.

La Procura sottolinea altresì che il mancato adempimento determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista, posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente contemplata.

All'udienza del 17 aprile 2023 sono comparsi l'Avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Biagio Di Gironimo, in rappresentanza della ASD BS Soccer Team Fasano ed il Presidente sig. Gianclaudio Semeraro.

Il difensore ha eccepito preliminarmente il presunto difetto di notifica delle sanzioni patteggiate, avendo la società eletto domicilio presso il suo studio e, nel merito, ha chiesto il proscioglimento degli incolpati o, in via gradata, l'applicazione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S..

All'esito della discussione l'Avv. Di Ponzio ha concluso per l'inibizione di mesi sei a carico del sig. Gianclaudio Semeraro, per l'ammenda di € 666,00, a carico della società ASD BS Soccer Team Fasano e per l'ammenda di € 800,00 a carico della ASD Soccer Dream Palma C.

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

Deve essere anzitutto delibata l'eccezione preliminare sollevata dai deferiti, in ordine al presunto difetto di notifica delle sanzioni precedentemente irrogate, pubblicate sul C.U. della F.I.G.C. n. 152/AA del 28/11/2022. Tale eccezione è priva di fondamento, in quanto l'art. 126 co. 5 C.G.S. prevede espressamente che *"l'accordo viene pubblicato con Comunicato Ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia stata data completa esecuzione nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla sua pubblicazione"*.

Tale norma deve essere correlata con il contenuto dell'art. 19 co. 1 C.G.S. – che testualmente recita *"tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione"*.

Nel caso di specie non vi è alcuna norma che rendesse obbligatoria la notifica personale della pubblicazione dell'accordo alle parti interessate e/o al legale costituito ma, al contrario, si presume che gli interessati dovessero conoscere tale pubblicazione dal 28/11/2022 e, conseguentemente, dovessero dare completa esecuzione all'accordo patteggiato con la Procura Federale nel termine perentorio del 28/12/2022, circostanza che è risultata documentalmente esclusa.

Ne è conseguita la risoluzione degli accordi – pubblicata sul C.U. della F.I.G.C. n. 255/AA del 23/2/2023 - e l'ulteriore deferimento oggetto del presente giudizio.

Giova ricordare che, in sede di patteggiamento, per il sig. Gianclaudio Semeraro era stato concordato un mese di inibizione ed € 200,00 di ammenda, per la ASD BS Soccer Team Fasano l'ammenda di € 250,00 e per la ASD Soccer Dream Palma C l'ammenda di € 300,00.

Ritiene il Collegio che le sanzioni debbano essere comunque aggravate, in coerenza con la giurisprudenza formatasi per tali violazioni (T.F.N. – decisioni n. 25 e n. 80 2021-2022).

Nella quantificazione delle pene si è in ogni caso valutato l'ipotesi dell'errore in buona fede degli incolpati, connesso ad un'errata aspettativa di notifica individuale del provvedimento – nonché, ai fini delle attenuanti, il comportamento complessivamente collaborativo ed ammissivo tenuto nell'ambito del procedimento.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, letto il deferimento della Procura Federale e gli atti di indagine ad esso allegati;

DELIBERA

- 1) di comminare al sig. Gianclaudio Semeraro, all'epoca dei fatti legale rappresentante della ASD BS Soccer Team Fasano, l'inibizione per mesi 2;
- 2) di comminare alla società ASD BS Soccer Team Fasano l'ammenda di € 500,00;
- 3) di comminare alla società ASD Soccer Dream Palma C l'ammenda di € 600,00.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 26 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 Aprile 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

b) Deferimento n. 345/pfi22-23/PM/ag a carico della società UG Manduria Sport e del tesserato Giuseppe Vinci

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 31.3.2023 (Prot. 8183/386 pfi 21-22/pm/VDB) nei confronti dei su indicati soggetti deferiti, per rispondere:

il Sig. Giuseppe Vinci

all'epoca dei fatti Presidente, dotato di poteri di rappresentanza della società U.G. Manduria Sport, della violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Manduria Sport–Avetrana Calcio disputata in data 30.10.2022 e valevole per il girone B del Campionato Regionale Puglia di Eccellenza, proferito all'indirizzo del calciatore sig. Angelo De Marco, tesserato per la A.S.D. Avetrana Calcio, l'espressione *"hai finito di fare il fenomeno"*, posizionandosi *"faccia a faccia"* rispetto allo stesso con fare connotato da un'accentuata aggressività ed impeto, tanto che il già citato calciatore avversario cadeva per terra;

la società U.G. Manduria Sport

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Vinci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

PREMESSA IN FATTO

Con atto di deferimento del 31 marzo 2023, la Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. ha promosso il presente procedimento disciplinare ai danni del Sig. Giuseppe Vinci e della U.G. Manduria Sport, in relazione ai capi di incolpazione loro ascritti, sopra riportati.

Secondo l'atto di deferimento, al termine della gara U.G. Manduria Sport–Avetrana Calcio, disputata in data 30.10.2022 presso lo Stadio Comunale "N. Dimitri" di Avetrana (TA) e valevole per il girone B del Campionato Regionale Puglia di Eccellenza, il presidente della U.G. Manduria Sport, Sig. Giuseppe Vinci si avvicinava, lungo il percorso che dal terreno di gioco conduce all'area spogliatoi, al Sig. Angelo De Marco - calciatore tesserato per la A.S.D. Avetrana Calcio - proferendo al suo indirizzo l'espressione *"hai finito di fare il fenomeno"*, posizionandosi, in tale frangente, *"faccia a faccia"* rispetto allo stesso sig. De Marco, con atteggiamento connotato da impeto e aggressività.

La Procura Federale ha concluso che *"a seguito di tale episodio, poi, il predetto calciatore cadeva per terra"*. A sostegno della dedotta ricostruzione dei fatti l'autorità sportiva inquirente ha richiamato le dichiarazioni rese dallo stesso calciatore sig. Angelo De Marco (*"al termine della gara, vinta dalla mia squadra, nel mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi, imboccando il vialetto che conduce agli stessi, mi si avvicinava il presidente della società Manduria, sig. Giuseppe Vinci"*), riferendo testualmente: *"hai finito di fare il fenomeno"*, cfr. verbale di audizione del 19.12.2022), confermate dallo stesso Presidente della U.G. Manduria Sport, sig. Giuseppe Vinci (*"mi sono avvicinato al portiere dell'Avetrana, De Marco Angelo, che era rimasto per ultimo"* e *"posto faccia a faccia con il De Marco, ho risposto in maniera volgare"*, cfr. verbale di audizione del 11.1.2023) nonché dal sig. Erario Giuseppe Salvatore, dirigente tesserato per la U.G. Manduria Sport (questi, trovatosi *"ad una distanza di circa un metro"*, ha riferito di aver visto il sig. Giuseppe Vinci ed il sig. Angelo De Marco posizionati *"faccia a faccia"* ed il predetto calciatore *"cadere di lato"*, cfr. verbale di audizione del 11.1.2023).

Ha richiamato, infine, quali riscontri documentali dell'ipotesi accusatoria, l'articolo che il quotidiano online "Tuttocampo.it" ha pubblicato il 1.11.2022, unitamente ai comunicati stampa del 31.10.2022 ed 1.11.2022 riprendendoli, rispettivamente, dal profilo Facebook delle società U.G. Manduria Sport ed A.S.D. Avetrana.

Con memoria difensiva del 3.3.2023, il sig. Vinci, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della U.G. Manduria Sport, ha contestato le responsabilità ascritte nei capi d'incolpazione, poiché frutto di travisamento dei fatti da parte della Procura Federale, rispetto a quanto emerso dai singoli atti di indagine.

Ha richiamato, a conferma, le dichiarazioni rese dal Presidente dell'Avetrana (non in grado di dire "se vi sia stata una reale aggressione o un forte scontro verbale" cfr. verbale di audizione del 19.2.2022), quelle del già citato sig. Erario Giuseppe Salvatore, secondo il quale il Sig. Vinci non ha mai alzato le mani, né colpito al volto il Sig. De Marco, pur essendosi trovato a distanza di circa un metro da loro, nonché quelle del sig. Mariggìo Antonio, dirigente della U.G. Manduria.

Ha inoltre riferito che il sig. Angelo De Marco, nel giorno precedente la gara, si rendeva autore di una condotta sgradevole, appostandosi su un palazzo adiacente allo stadio, ove si allenava il Manduria (squadra avversaria da affrontare il giorno dopo), effettuando abusivamente delle riprese dell'allenamento, con l'evidente fine di generare ingiusto vantaggio in favore della propria squadra.

Con successiva memoria difensiva del 12.4.2023 gli stessi soggetti deferiti hanno eccepito, in via preliminare, la violazione dell'art. 119 CGS in combinato disposto con l'art. 44 comma 6, per tardiva iscrizione del procedimento e, nel merito, l'infondatezza degli addebiti rivolti al sig. Vinci, deducendo l'inesistenza di qualsivoglia condotta violenta a suo carico.

All'udienza del 17 aprile 2023 sono comparsi l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Giulio De Stratis, in rappresentanza della U.G. Manduria Sport e del Presidente sig. Giuseppe Vinci, quest'ultimo comunque personalmente presente.

All'esito della discussione, l'Avv. D'Oria ha concluso per l'inibizione di mesi due a carico del Sig. Giuseppe Vinci e per l'ammenda di € 400,00 a carico della società U.G. Manduria Sport.

L'Avv. De Stratis ha insistito per il proscioglimento dei soggetti deferiti, chiedendo che gli atti d'indagine siano rimessi nuovamente alla Procura Federale - per quanto di competenza - in ordine al comportamento tenuto dal calciatore dell'Avetrana sig. Angelo De Marco.

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

Deve essere anzitutto delibata l'eccezione preliminare sollevata dai deferiti, con memoria difensiva del 12.4.2023: la Corte ne rileva l'infondatezza.

In alcuna tardività può essere incorsa, infatti, la Procura Federale nell'iscrizione, intervenuta l'**1.12.2022**, della "notizia criminis", considerato che le indagini federali sono sicuramente scaturite dall'articolo del quotidiano *on line* "Tuttocampo.it", pacificamente pubblicato l'**1.11.2022** e non dal comunicato del 31.10.2022, pubblicato sulla pagina Facebook dalla società Avetrana Calcio, come invece sostenuto dalla difesa dei deferiti.

In senso contrario alle aspettative di questi depongono sia la comunicazione di conclusione delle indagini che l'elenco degli atti del procedimento, presenti nel fascicolo istruttorio, nei quali si fa espresso riferimento all'articolo pubblicato in data 1.11.2022, come "notizia" meritevole di indagine.

Poiché l'iscrizione nell'apposito registro dei procedimenti della Procura Federale è stata eseguita, come detto, il giorno **1.12.2022** (sul punto non v'è contestazione), si deve dare atto che il termine limite di 30 gg. - che deve intercorrere tra la data di conoscenza, da parte della Procura, della notizia illecita - e la data dell'iscrizione di questa nel registro federale, previsto dall'art. 119, comma 3, CGS, risulti nella fattispecie pienamente rispettato.

Peraltro, si osserva in linea generale, la norma prevede che il termine di 30 gg. decorra dalla ricezione della notizia da parte del Procuratore Federale - o da quando lo stesso Procuratore l'ha acquisita di propria iniziativa, per cui non è detto che la data di conoscenza dell'"illecito" coincida sempre, *tout court*, con quella della sua iniziale divulgazione.

Per quanto innanzi, l'eccezione preliminare non viene ritenuta meritevole d'accoglimento.

La Corte è invece approdata ad una diversa conclusione, in ordine alle deduzioni svolte dai soggetti deferiti rispetto ai fatti posti a base del deferimento.

Sul punto si osserva che la prospettazione offerta dalla Procura non regge al vaglio degli elementi istruttori dalla stessa acquisiti, non essendo stata raggiunta prova idonea della circostanza che a far cadere per terra il De Marco sarebbe stato proprio un colpo subito dal Vinci.

In particolare, nella dedotta ipotesi di responsabilità disciplinare, si è sostenuto che il Vinci si avvicinava al De Marco, lungo il percorso che dal terreno di gioco conduce all'area spogliatoi, proferendo nei suoi confronti l'espressione *"hai finito di fare il fenomeno"*, posizionandosi *"faccia a faccia"* con lo stesso, con atteggiamento d'impeto e di aggressività, concludendo che *"a seguito di tale episodio, poi, il predetto calciatore cadeva per terra"*.

Sul punto si richiamano le dichiarazioni rese dall'unico teste presente al momento dei fatti, ovvero il sig. Erario Giuseppe Salvatore il quale, nel corso dell'audizione del 11.1.2023, ha affermato letteralmente: *"A quel punto il Presidente Vinci ed il De Marco si sono ulteriormente avvicinati venendo faccia a faccia. Ho visto il De Marco cadere di lato. Posso dire che il Presidente Vinci non ha in alcun modo alzato le mani; tanto posso riferire perché io mi trovavo a distanza di circa un metro. Da quanto ho visto, il Presidente era fermo e non ha alzato le mani. Neanche il De Marco ha alzato mai le mani. Escludo che vi sia stata una spinta da parte del Presidente al De Marco. Ritengo che la caduta del De Marco sia stata una provocazione da parte dello stesso a seguito di quello che il Presidente gli aveva detto"*.

Tali affermazioni, nella loro chiarezza, elidono in radice il nesso causale tra la caduta, di lato, del De Marco e l'asserito atto violento del Vinci.

Né, invero, si può ragionevolmente dubitare della loro attendibilità: la carica rivestita dall'Erario, dirigente U.G. Manduria, non può comportare, in automatico, l'assenza di credibilità delle dichiarazioni rese (sul punto, così Cassazione 21.8.2004, n 16529: *"La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie..."*).

Né sono emersi elementi di prova in contrasto con le affermazioni dell'Erario - che potessero minarne la credibilità.

Il Presidente dell'Avetrana Calcio, Avv. Mario De Marco, in sede di audizione del 19.12.2022, ha dichiarato addirittura di non essere a conoscenza personalmente dei fatti verificatisi al termine della gara in quanto era in tribuna, aggiungendo di non sapere neppure se fosse stata ipotizzata una reale aggressione o solo un forte scontro verbale, precisando altresì che il De Marco non ha più parlato di quanto verificato nei giorni successivi, allenandosi regolarmente.

Il sig. Marigiò Antonio, anch'egli dirigente della U.G. Manduria ha dichiarato, in sede di audizione dell'11.1.2023, che dopo la fine della gara era in tribuna ed è sceso verso il campo, senza sapere cosa fosse successo, ricordando unicamente che il De Marco gli avrebbe riferito una frase (*"il presidente Vinci non doveva farmi questa cosa"*), ma trattasi di dichiarazione alquanto generica.

Anche la documentazione medica prodotta dal De Marco (cfr., relazione di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Manduria del 30.10.2022, acquisita in sede istruttoria) non corrobora la tesi dell'aggressione.

La diagnosi di dimissione redatta dai medici del Pronto Soccorso (*"dolore riferito all'orecchio"*), oltre che priva di riscontri strumentali, appare riconducibile - sul piano causale - ad una ridda di ipotesi troppo vasta per poterne estrapolare una sola, con ragionevole certezza, riconducibile alla riferita aggressione.

Per altro verso questa Corte ha preso in doveroso esame anche i comunicati pubblicati dalle due società, riconoscendo che in quello del 31.10.2022 dell'U.G. Manduria, viene fatto esplicito riferimento al calciatore De Marco, ma la sibillina affermazione che lo riguarda (*"siamo dispiaciuti dell'accaduto nei confronti del calciatore De Marco"*), in assenza di ogni specificazione, non corrobora la tesi della Procura Federale.

Invero, il comunicato dell'Avetrana Calcio del 1.11.2022, pubblicato in risposta al primo, pur se più esplicito nel definire i contorni dell'accaduto (*“non possiamo tacere per il gesto di chi si è nascosto dietro l'U.G. Manduria per aggredire il nostro tesserato”*) appare curiosamente sconfessato dallo stesso Presidente dell'Avetrana il quale, in sede di audizione del 19.12.2022, ha reso dichiarazioni - sopra evidenziate - di tenore opposto, asserendo di non sapere neppure se i fatti di cui aveva avuto notizia riguardassero una mera lite verbale.

Né le dichiarazioni della “parte offesa” possono assumere, nella fattispecie, autonoma rilevanza probatoria. Anzitutto il diritto sportivo, come noto, si ispira al diritto processuale civile, ex art. 2 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, con applicazione del relativo e rigoroso regime probatorio civilistico, con la conseguenza che le dichiarazioni della parte assumono rilevanza processuale solo se di natura confessoria. Ma, in ogni caso, anche a voler applicare ipoteticamente la diversa regola del regime penale, secondo cui il giudice può assumere come prova della responsabilità dell'imputato la sola testimonianza della persona offesa, questa regola comunque non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, caratterizzato dalla sussistenza di elementi probatori contrari alla sua prospettazione dei fatti (sul punto, cfr. Cass. Pen. n. 19495 dell'11.5.2016).

In conclusione il quadro istruttorio delineato non consente di ritenere provata la condotta del Vinci in ordine ai fatti a lui ascritti e, tanto, anche a voler invocare il più elastico criterio di causalità fondato sul *“più probabile che non”*, alla luce degli evidenziati esiti istruttori.

Per quanto innanzi, la Corte ritiene di dovere dichiarare il proscioglimento dello stesso sig. Giuseppe Vinci e, in via assorbente, della U.G. Manduria Sport.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, letto il deferimento della Procura Federale e gli atti di indagine ad esso allegati;

DELIBERA

1) di prosciogliere la società U.G. Manduria Sport ed il tesserato Giuseppe Vinci.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 26 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Sig. Antonio LOPEZ (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Aprile 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA – S.S.D. POLISPORTIVA GALATONE del 02/04/2023 (Reclamo della società A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 155 del 06/04/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di disporre l'audizione dell'Arbitro sig. Carlo Antico della Sezione di Brindisi, per rendere chiarimenti sul referto di gara del 02/04/2023;
- 2) fissa per l'audizione l'udienza del 10/05/2023 alle ore 16.00;
- 3) riserva ogni decisione all'esito dell'espletamento del mezzo istruttorio.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Antonio CONTALDI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 26 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Antonio LOPEZ (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Aprile 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"**

Gara: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO – A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE del 01/04/2023 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 13/04/2023 del Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché depositato in violazione dei termini prescritti nel Comunicato n. 104/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 18/01/2023 e dal Comitato Regionale Puglia LND sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 19/01/2023;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Annamaria ZONNO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 26 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Sig. Antonio LOPEZ (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Aprile 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"**

Gara: A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA – A.S.D. FOOTBALLITE ADELFA del 02/04/2023 (Preannuncio di reclamo della società A.S.D. FOOTBALLITE ADELFA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 06/04/2023 del Delegazione Provinciale di Bari.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare ai sensi dell'art. 76, comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 26 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Sig. Antonio LOPEZ (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Aprile 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"**

Gara: A.S. MASSAFRA CALCIO – A.S.D. GIOVENTÙ PALAGIANO del 16/04/2023 (Reclamo della società A.S. MASSAFRA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 20/04/2023 del Delegazione Provinciale di Taranto.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché depositato in violazione dei termini prescritti nel Comunicato n. 104/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 18/01/2023 e dal Comitato Regionale Puglia LND sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 19/01/2023;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 26 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 26/04/2023.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**